

Studio Legale

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Roberto Rosati

Cell: 335 8109468

E-Mail: avv.roberto.rosati@gmail.com

P.E.C.: robertorosati@ordineavvocatiroma.org

Avv. Anixia Torti

Cell: 338 8223138

E-Mail: anixia.torti@alice.it

P.E.C.: anixiatorti@ordineavvocatiroma.org

00124 Roma - Via Bersone 127 - Tel. e Fax 06 50918186

Proc. Pen. N. 31079/05 R.G.N.R.;

N. 40/17 R.G. C.A.

Sentenza n. 32/19

Imputato: ARCE GOMEZ Luis + altri

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- Sezioni Penali -

RICORSO

PER

PARTE RICORRENTE: **ARCE GOMEZ Luis** nato a Sucre (Bolivia) il 10/06/1938, detenuto per altro c/o Carcere di Chonchonoro di El Alto, Bolivia

difeso di ufficio dall'avvocato Anixia Torti del Foro di Roma con studio in Roma via Bersone 127 (C.F. TRTNXA71D47H501T), PEC anixiatorti@ordineavvocatiroma.org iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione in data 11/04/2014

AVVERSO

la Sentenza **32/19** emessa nell'ambito del procedimento penale n. 31079/05 R.G.N.R., dalla **Corte di Assise Appello di Roma**, in data

08/07/2019 con termine per il deposito delle motivazioni di giorni 90 successivamente prorogati per altri 90 (depositata il 27/12/2019).

Avente ad

OGGETTO

Sentenza di condanna emessa dalla Terza Corte di Assise di Roma il 17/01/2017 con la quale è stato condannato per i delitti di omicidio come contestati al capo I2 della rubrica assorbiti nei delitti di cui all'art. 630 c. 3 C.p. confermata dalla sentenza oggi impugnata

NORMA INCRIMINATRICE

Art. 630 c. 3 c.p.

ALTRE NORME

Art. 110, art. 81 cpv, 575, 576 1 comma nn 1 e 4, 577 1 comma nn. 2, 3 e 4, 61 nn. 1, 2, 4, 9 c.p..

La sentenza oggi impugnata ha una ovvia complessità attesa la natura, l'estensione e la molteplicità soggettiva dei fatti oggetto del processo, pertanto occorre farne una breve sintesi con riferimento ai fatti che concernono l'odierno ricorrente e con attenzione alle considerazioni giuridiche dalle quali la Corte di Assise di Appello ha fatto derivare il suo convincimento che la ha portata a confermare la sentenza emessa in primo grado.

Pertanto si ritiene opportuno iniziare una rapida analisi in

FATTO

Il presente procedimento ha ad oggetto una serie di crimini commessi dalle forze militari dei regimi totalitari dell'America Latina nel corso degli anni '70 nei confronti degli oppositori politici alcuni dei quali asseriti cittadini italiani.

L'ipotesi accusatoria verte sull'esistenza del c.d. Plan Condor che altro non sarebbe se non un accordo intercorso tra i vertici delle dittature militari di alcuni paesi del c.d. Cono Sud al fine di scambiarsi informazioni e facilitare le azioni repressive degli oppositori politici con la possibilità di porre in essere azioni delle forze preposte a questa repressione anche sul territorio degli altri stati membri.

Tale accordo troverebbe la sua genesi in un vertice tenutosi a Santiago del Cile il 29 ottobre del 1975 su iniziativa della DINA cilena nel corso del quale vertice vennero gettate le basi della collaborazione che sarebbe sfociata nel Plan Condor, tale progetto venne formalizzato il 25 novembre del 1975 attraverso il verbale di chiusura della prima riunione interamericana dei servizi nazionali d'intelligence tenutasi sempre a Santiago del Cile con la partecipazione delle delegazioni di Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay.

Da quel momento venne "istituzionalizzata" la collaborazione nell'attività repressiva da parte dei paesi membri che aveva sempre le stesse modalità esecutive e consisteva nel preventivo scambio di informazioni e nella successiva cattura illegale dei sospetti, la loro detenzione nei centri clandestini e la successiva sparizione.

Per ovvi motivi di sintesi si esporrà i particolari del fatto solo in relazione al capo I2 della rubrica che vede imputato ARCE GOMEZ Luis che si ricorda esser stato Ministro dell'Interno sotto la dittatura di Luis Garcia Meza Tejada (anche imputato in questo processo e deceduto durante lo stesso).

La sentenza oggi impugnata parla della situazione storica della Bolivia a pag. 38 ove si scrive che *"Nel 1974 la Bolivia si trovava sotto la dittatura militare del generale Hugo Banzer Suarez.*

Nel giugno del 1980 l'ala dura dei militari prese il potere insediando alla presidenza il generale Luis Garcia Meza Tejada.

Al ministero dell'interno venne costituito un archivio completo su oppositori politici e elementi della guerriglia.

Venne installato, al terzo piano del detto ministero, un sistema di comunicazione radio e poi un sistema telex detto "Condortel" e istituito un cospicuo schedario che documentava, tra le altre cose, l'attività di collaborazione internazionale dei servizi di intelligence nell'ambito del sistema Condor. Di questo archivio, dopo il ritorno della democrazia nel 1982, non è stato trovato nulla, fuorchè i singoli documenti che alcuni agenti avevano trattenuto presso di sé e che avevano poi consegnato al giornalista Gerardo Irusta, che li pubblicò in un libro sulla storia dei servizi di intelligence boliviani."

Così la sentenza sintetizza la storia boliviana dal 1974 al 1980 ma la sintesi non è assolutamente esaustiva come sarà meglio esposto nell'apposito motivo di gravame.

La sentenza passa poi ad analizzare la situazione di singoli imputati e, con riguardo ad ARCE GOMEZ Luis a pag. 39 così sintetizza i motivi che sorreggerebbero il suo concorso nei reati contestati: *"Luis Arce Gomez, boliviano, capo del D-2 (II dipartimento) dell'Intelligence dello stato maggiore dell'esercito e in tale qualità responsabile del sistema Condor in Bolivia"*

La sentenza passa poi ad analizzare i singoli capi di imputazione ed a pag. 51 tratta del capo I2) ovvero degli omicidi di: Horacio Domingo Campiglia Pedamonti e Lorenzo Ismael Vinas Gigli di cui è imputato l'odierno ricorrente. Sul punto la sentenza così recita:

" I casi indicati vanno inquadrati nella campagna di repressione contro i Montoneros e peronisti argentini.

CAMPIGLIA Pedamonti, argentino, fu sequestrato a Rio de Janeiro il 12/03/1980

VINAS Gigli, argentino, fu sequestrato al posto di frontiera di Pasos de Los Libres (Corrientes) in Argentina (al confine con il Brasile) il 26/06/1980; risultano entrambi desaparecidos.

Horacio Domingo Campiglia Pedamonti, nome di battaglia "Petrus" era una delle figure di maggior rilievo della organizzazione dei montoneros argentini; era il responsabile delle comunicazioni, delle

truppe speciali di fanteria e di agitazione dei montoneros, per tale motivo, viveva in clandestinità.

In data 12 marzo 1980 era stato sequestrato, all'aeroporto di Rio de Janeiro, insieme a Monica Susana Pinus de Binstock mentre viaggiavano sotto falso nome, per rientrare in Argentina nell'ambito della c.d. controffensiva montonera.

Entrambi viaggiavano su un aereo partito da Panama che aveva fatto scalo a Caracas, per poi giungere a Rio de Janeiro dove venivano arrestati dai militari argentini in collaborazione con i militari brasiliani.

Lo stesso veniva trasferito in Argentina, nel noto campo di detenzione denominato "Campo de Mayo", e, da quel momento era desaparecidos.

I fatti oggetto di imputazione si inseriscono in un contesto storico in cui i paesi del cono sud posero in essere delle operazioni contro i montoneros, in particolare due grandi serie di operazioni:

- una prima serie iniziata nel '77, in previsione dei mondiali di calcio che ci sarebbero stati in Argentina nel '78, motivate dalla preoccupazione da parte del governo argentino, che ci fossero iniziative terroristiche atte a turbare lo svolgimento delle competizioni e per questo vennero poste in essere numerose azioni per prevenire la possibilità del rientro in patria di montoneros che erano andati in esilio;*
- la seconda serie va collocata negli anni '79 '80, durante la c.d. "controffensiva dei Montoneros": in tale frangente vi fu l'ordine della direzione del movimento di far rientrare in Argentina i montoneros che*

erano in esilio, e in questo periodo, furono in maniera sistematica sequestrati e uccisi tutti quelli che tentavano il rientro, tra cui Horacio CAMPIGLIA”

Sul punto, da pag. 51, la sentenza analizza le fonti di prova su questo caso ovvero la testimonianza della figlia Maria Campiglia e della montonera Silvia Tolchinsky oltre ai numerosi documenti.

Cita, inoltre, a pag. 52 la testimonianza della dott.ssa Barrera.

Sempre a pag. 52 si occupa del caso Vinas nei seguenti termini:

“Vinas, nato nel 1950, era studente universitario di scienze sociali e militava in Argentina nella gioventù peronista, era stato già detenuto a Villa Devoto, poi rilasciato nel 1980; decise di riparare a Rio di Janeiro perché nel 1980 era già in atto il golpe argentino.

Il giorno 26/6/1980 Vinas scomparve in viaggio, assieme a un sacerdote che si stava recando a Porto Alegre in vista di un incontro con il Pontefice; viaggiavano su due diversi pulman, ma alla frontiera vennero arrestati entrambi, lo stesso giorno della partenza.

Per un breve periodo furono internati in un luogo di detenzione vicino alla frontiera, al Pasos de Los Libres.

Vinas venne riportato in Argentina.

Silvia Noemi Tolchinsky, sentita in videoconferenza all’udienza del 15/9/2016, ha confermato di aver incontrato Vinas in un luogo di detenzione in Argentina situato vicino a Campo de Mayo.

Dopo quell’incontro si persero le tracce di Vinas.”

Da pag. 58 la Sentenza passa ad analizzare le prove dichiarative e documentali raccolte per ciascun imputato.

A pag. 93 tratta dell'imputato Luis Arce Gomez nei seguenti termini:

*"Su **Luis Arce Gomez** che, all'epoca dei fatti a lui contestati era ministro degli interni boliviano e capo dell'intelligence (il D-2, Dipartimento di Intelligence dello stato maggiore dell'esercito), la teste Nila Heredia Miranda, all'udienza del 3/07/2015, riferiva: "Luis Arce Gomez faceva parte della seconda divisione dell'Intelligence dello Stato e faceva anche parte della sicurezza dello stato, del precedente dittatore Barrientos e del successivo dittatore Banzer. Durante la dittatura di Garcia Meza fu ministro degli interni. Il colpo di stato e anche molti degli assalti, delle repressioni che ci furono durante la dittatura di Garcia Meza furono organizzate da gruppi paramilitari argentini. Al di là di questo si formarono diversi gruppi, altri gruppi di paramilitari formati anche da persone italiane e tedesche che avevano delle relazioni con il narcotraffico. La logica della repressione durante la dittatura di Garcia Meza (questa repressione era capitanata da Luis Arce Gomez), era quella di generare il più possibile timore, insicurezza nella popolazione, era uno stampo di repressione allo stile argentino"*

"l'altro aspetto interessante, importante in ciò che dice Richeter Prada, è ciò che ho segnalato, è nel documento di chiusura della creazione dell'operazione Condor, è che uno degli incisi, uno dei punti era comunicare le informazioni, tra le agenzie dei servizi segreti, in modo

immediato, quando vi fossero stati dei sospetti espulsi dai paesi, Richetr dice all'ambasciatore: "Noi non abbiamo fatto niente più che espellere queste persone", che è uno dei meccanismi di Condor, ogni qual volta che vengono espulse delle persone, ci deve essere qualche comunicazione, in accordo al piano Condor".

Esaurita l'analisi in fatto possiamo passare all'analisi in

DIRITTO

dell'impugnata sentenza le cui motivazioni in tal senso sostanzialmente iniziano da pag. 97.

La Corte inizia descrivendo il funzionamento del Plan Condor affermando che la metodologia di contrasto all'opposizione non si realizzò mediante uno scontro diretto bensì con il metodo degli arresti illegali, le detenzioni in centri clandestini, la tortura per estorcere delazioni ed, infine, la sparizione.

Dette modalità sono identiche in tutti i paesi interessati (Argentina, Bolivia, Paraguay, Cile, Perù e Brasile) e lo scambio di informazioni e di possibilità di operare negli altri paesi deriva proprio dall'esistenza del Condor.

Ciò rese inutile l'immigrazione dei componenti delle forze antagoniste negli altri paesi e rese efficace la lotta all'opposizione.

A volere ciò furono i vertici politici e militari e venne esecutivamente realizzato attraverso la deviazione delle istituzioni e la creazione di apparati ad hoc.

Il personale di questi organismi operava in stretto contatto con i vertici e, di conseguenza il loro ruolo prescindeva dall'effettivo grado militare ricoperto (Pag. 98).

Quindi si trattava di uomini fidati con un elevato grado di autonomia per poter operare in maniera efficace.

Da ciò deriva che è da escludere che dai capi militari partissero gli ordini per le singole operazioni o uccisioni ma che è più che altro da ritenersi che *"questo ordine fosse stato dato, ab origine e una volta per tutte, con la costituzione del piano Condor e che venisse periodicamente confermato in quegli incontri di aggiornamento sul procedere della repressione che avvenivano tra i capi e i loro collaboratori esecutivi.*

La diversa opinione, dunque, secondo cui tutti i soggetti non appartenenti ai vertici politici e militari ma che, a vario titolo, erano inseriti nel meccanismo di repressione, pur senza aver commesso, materialmente, gli omicidi, avessero un'autonomia limitata all'arresto della vittima, ignorandone la sorte ultima, non ha trovato riscontro in atti, anzi è stata smentita dalle prove raccolte e illustrate sopra alle pagg. 58 e seguenti ed è, logicamente, da scartare perché un

meccanismo così predisposto avrebbe presentato lentezza nella sua esecuzione, imprecisione e, in definitiva, scarsi risultati.

Al contrario, l'attività repressiva venne condotta con perizia, determinazione e ottenne un risultato notevole in termini di numero delle vittime." (pag. 99).

Prosegue trattando dei quadri intermedi che erano consapevoli e non in posizione subordinata rispetto ai vertici.

Quindi l'uccisione era la regola e il trasferimento l'eccezione questo si decise dai vertici.

Dopo aver escluso l'applicabilità degli artt 51 e 54 c.p. con riferimento ai quadri intermedi, da pag. 104 inizia a trattare il problema giuridico centrale di questo processo ovvero il **concorso di persone nel reato continuato**, con una motivazione che sarà riportata nell'apposito motivo di ricorso ma che, in estrema sintesi, attribuisce alla sola esistenza del Plan Condor la forza di unire causalmente tutte le singole e non coordinate condotte di tutti i soggetti facendoli confluire in un enorme maxiconcorso.

Tale ricostruzione, come sarà dopo esposto, viola profondamente, allargandole a dismisura, le regole legislative che disegnano questo istituto nel nostro ordinamento utilizzando, di fatto, categorie tipiche del reato associativo per giustificare una tale macroscopica violazione di legge.

Infatti l'analisi prosegue trattando l'ipotesi, scartata e non contestata, dell'**associazione a delinquere** trattando tale ipotesi da pag. 106 con una motivazione che integra quanto sopra riportato ma, come verrà esposto nell'apposito motivo, che altro non fa che confermare la bontà delle doglianze avanzate fin dal primo grado ovvero che entrambe le Corti, per poter sostenere l'ipotesi accusatoria, confondono i due istituti sovrapponendone e confondendone gli elementi con il risultato di creare, come sopra detto, una specie di superconcorso che è, però, estraneo al nostro ordinamento giuridico.

Successivamente la Corte specifica quale sarebbe il contributo causale dei singoli imputati e con riferimento all'odierno ricorrente a pag. 107 afferma che:

"Luis Arce Gomez era inserito nella divisione D" - Dipartimento di Intelligence della Stato Maggiore dell'esercito boliviano già in epoca antecedente alla dittatura di Garcia Meza Tejada (nel corso della quale avvennero le sparizioni di Montiglio e Vinas); con l'avvento di quest'ultimo dittatore, l'imputato rivestì anche la carica di ministro degli interni; in concreto, Arce Gomez Luis, sin dall'epoca del dittatore Barrientos, cui succedette Banzer e, infine Garcia Meza, si occupò sempre di repressione dell'opposizione."

In merito al reato contestato la Corte, a pag. 110 della motivazione afferma che:

"Per quanto fin qui argomentato tutti gli imputati citati devono dunque rispondere di **omicidio volontario premeditato continuato**(...) perché le uccisioni non furono mai frutto di determinazioni subitane, motivate da situazioni contingenti ma il risultato di un'accurata pianificazione, protrattasi nel tempo, senza soluzione di continuità, regolarmente rivalutata per migliorarne l'efficienza e confermata nelle sue linee, con predisposizione di mezzi e uomini e di una capillare rete di informazioni tra i vari Paesi aderenti al Piano Condor, per favorire l'agire congiunto delle forze militari di ciascun Paese fino all'eliminazione finale, di qualunque appartenente ai gruppi di opposizione del regime.

Sussistono, ai fini del riconoscimento della contestata aggravante della premeditazione, entrambi i suoi requisiti, ovvero l'estensione spaziale e temporale del proposito criminoso e il rafforzamento della determinazione alla commissione degli omicidi attraverso l'attenta valutazione di ciascuna operazione e la ricerca di una sempre maggiore efficacia e incisività degli interventi, perseguita con i regolari aggiornamenti indirizzati ai vertici delle autorità politiche e militari e con il continuo scambio di informazioni con i Paesi alleati."

La sentenza continua, a pag. 111 con il riconoscere la sussistenza delle aggravanti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 9 dell'art. 61 c.p. "perché abusarono dei poteri loro conferiti dalle cariche rivestite, in contrasto con i fini istituzionali cui tali poteri erano connessi, ricorsero a reiterate

e prolungate sedute di tortura che determinarono sofferenze aggiuntive nelle persone illecitamente strappate alla loro vita e all'affetto dei loro cari..."

La Corte prosegue con una dissertazione giuridica (da pag. 111) che riguarda proprio la posizione, con gli altri imputati del capo 12 della rubrica, dell'odierno ricorrente che occorre riportare integralmente per semplicità di lettura:

"Le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 1, 2, 4 c.p. sono espressamente richiamate dagli artt. 576 comma 1 e 577 comma 1 n. 4 c.p. e comportano, insieme alla premeditazione, l'applicazione dell'ergastolo al reato di omicidio volontario.

*Tale esplicita previsione non è ripetuta per il delitto di **sequestro di persona a scopo di estorsione** il quale, allorquando sussistano le citate aggravanti, rimane disciplinato dall'art. 66, comma 1, c.p. che fissa la durata complessiva della reclusione in anni trenta.*

Ne consegue che, in applicazione della disciplina previgente alla modifica del dicembre del 2005, più favorevole agli imputati, il delitto previsto e punito dall'art. 630 c.p. è estinto per prescrizione con riguardo a tutti gli imputati.

Peraltro, anche ove si ritenessero applicabili i nuovi termini di prescrizione, il reato in questione sarebbe ugualmente prescritto attesa la data di consumazione dei fatti.

In una sola ipotesi il delitto di cui all'art. 630 c.p., è punito con la pena dell'ergastolo, ovvero quella previsto dal terzo comma che precisa: "se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo", e che risulta introdotto con il D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978 n. 191..

Il giudice di primo grado ha ritenuto di riqualificare l'originaria imputazione di omicidio volontario e di sequestro di persona pluriaggravati in quello di omicidio assorbito nel delitto di cui all'art. 630 comma 3 c.p., limitatamente agli imputati Luis Arce Gomez, Francisco Morales Bermudez e German Ruiz Figueroa poiché le "sparizioni" di Camiglia Pedamonti e Vinas Gigli avvennero nel 1980, cioè nella vigenza del nuovo testo del comma 3 dell'art. 630 c.p..

Così facendo, però, il primo giudice ha implicitamente affermato che i tre imputati perseguirono come obbiettivo primario non l'omicidio ma il sequestro delle vittime, decidendo in un secondo momento per la loro eliminazione.

In effetti, la giurisprudenza qualifica l'omicidio volontario come una circostanza aggravante del sequestro di persona, che è l'obbiettivo primario del soggetto agente, cui segue, sempre per volere dell'agente, la soppressione della vittima, di talchè non sussistono più due ipotesi autonome di reato ma un'unica fattispecie di reato complesso, previsto dall'art. 84 c.p. in ordine al quale è, comunque, necessario che sia raggiunta la prova del dolo che caratterizza il reato di cui all'art. 575

c.p. (...) e il dolo è configurabile nella forma del dolo eventuale o indiretto (...).

Questa Corte non condivide l'adottata riqualificazione perché l'uccisione di Campiglia e Vinas, avvenuta nel 1980, non è differente, quanto a ideazione, programmazione ed esecuzione, dagli altri omicidi, commessi negli anni 1974, 1976, 1977 e 1978 e costruiti alle pagine 40 - 58 della motivazione, poiché anche Campiglia e Vinas, come tutte le restanti vittime, furono arrestate illegittimamente, deportate in centri di detenzione clandestini, sottoposti a tortura e infine uccisi.

Ciò conferma, ancora una volta quanto pacificamente emerso dal compendio probatorio raccolto in primo e in secondo grado e illustrato in motivazione, e cioè che l'omicidio degli oppositori al regime era l'obiettivo principale, perseguito dalle autorità dei Paesi del Cono Sud dell'America Latina, negli anni delle dittature ivi insidiate e che l'uccisione era preceduta dal sequestro di persona dei dissidenti per estorcere loro informazioni sugli organici dei movimenti e sulle loro risorse economiche.

La menzionata riqualificazione, peraltro, non si concilierebbe con l'aggravante della premeditazione, pur riconosciuta dal primo giudice, (...).

Secondo questa Corte, dunque, nel caso in cui l'intento degli agenti, fin dall'origine, fosse stato l'omicidio e sull'esecuzione di un siffatto reato si fosse innestata una vicenda estorsiva e l'eventuale privazione della

libertà personale fosse stata strumentale l'uccisione, dovrebbero ravvisarsi due distinte ipotesi di reato in concorso tra loro: il delitto di omicidio volontario e quello di sequestro di persona ed estorsione.

Senonché, malgrado l'originaria imputazione prevedesse, appunto, il concorso del sequestro di persona con l'omicidio volontario pluriaggravato e gli imputati avessero avuto la possibilità di difendersi sul punto, attesa l'approfondita e prolungata istruttoria dibattimentale, il ritorno alla prima contestazione, dopo la riqualificazione operata dal giudice di primo grado, porterebbe alla trasformazione dell'evento morte da aggravante del sequestro di persona a reato autonomo, aggravato dalla premeditazione e alla rivalutazione dell'elemento psicologico da dolo eventuale a dolo diretto, con un aggravio della posizione degli imputati; gli stessi, infatti, malgrado il mantenimento della pena dell'ergastolo, (prevista sia per il delitto di cui all'art. 575 c.p. pluriaggravato sia per il delitto di cui all'art. 630 comma 3 c.p.) si troverebbero a rispondere non più di un solo reato (complesso) ma di due distinte e autonome ipotesi delittuose (sebbene quella di sequestro di persona estinta per prescrizione).

In assenza di impugnazione, sul punto, da parte dei rappresentanti della pubblica accusa, si ritiene pertanto di non poter procedere alla riqualificazione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dall'evento morte, nei due delitti di omicidio volontario pluriaggravato e di sequestro di persona a scopo di estorsione,

anch'esso pluriaggravato, non potendo applicarsi, in questo caso, per le ragioni anzidette, l'insegnamento della giurisprudenza consacrato nella sentenza Sez. 5, Sentenza n. 11235 del 27/02/2019 Ud. (dep. 13/03/2019) Rv. 276125 - 01.

*Ne consegue che, nei confronti degli imputati **Arce Gomez Luis, Francisco Morales Bermudez e German Ruiz Figueroa, va confermata** la pronuncia di condanna della Corte di Assise di Roma, con condanna dei predetti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio"*

Segue la valutazione delle richieste di risarcimento delle costituite parti civili.

Sul punto, a pag. 115 si afferma che *"Non vanno, invece, modificate le statuizioni in favore delle parti civili, adottate dal giudice di primo grado, nei confronti degli imputati condannati, per mancanza di impugnazioni sul punto."*

Segue il dispositivo della sentenza.

Tale Sentenza va annullata per i seguenti

MOTIVI

PRIMO MOTIVO: art. 606 lett. b. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In punto di accertamento della cittadinanza italiana in capo alle vittime.

Si rammenta che il processo che ci occupa si svolge innanzi all'Autorità Giurisdizionale Italiana ai sensi dell'art. 8 c.p. ed affinché la norma possa esser applicata a delitti politici commessi all'estero da soggetti non cittadini italiani occorre che la vittima, del delitto politico, sia cittadino italiano.

Tale requisito, si ripete indispensabile ai fini della procedibilità nei reati che ci occupano, deve esser accertato dal Giudice in modo rigoroso e, soprattutto, puntuale con riferimento a ciascuna vittima.

Ai fini della completezza di questo accertamento è indispensabile che il Giudice indichi con precisione e soggettiva puntualità le fonti di prova dalle quali si deduce l'esistenza del requisito.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto né in primo né in secondo grado. In tutto il corpo della Sentenza vi è un solo riferimento, oltretutto generico e riferito a tutti i capi di imputazione, a questa problematica ed in particolare a pag. 17 si afferma che: *"L'eccezione di mancanza di prova della cittadinanza italiana in capo alle vittime del presente procedimento e irrituale richiesta postuma di riconoscimento di detta cittadinanza perché la materia dell'acquisto o perdita della cittadinanza è regolata dalla L. 5 febbraio 1992 n. 91 che all'articolo 1 ha fissato il principio secondo il quale: "E' cittadino italiano per nascita il figlio di*

padre e di madre cittadini”, al successivo art. 17 - richiamando espressamente le disposizioni dell’art. 6 della L. 555/1912 - ha subordinato la perdita della cittadinanza italiana a un’esplicita rinuncia anche da parte di colui che abbia acquisito, senza concorso di volontà propria, una cittadinanza straniera e all’art. 26 ha espressamente abrogato la Legge 13/06/1912 n. 555 e ogni altra disposizione incompatibile con i principi sopra enunciati; pertanto non può contestarsi la sussistenza della cittadinanza italiana in capo a tutte le vittime dei reati oggetto del presente procedimento, salva esplicita rinuncia, da parte dei predetti, il cui onere di prova - non assolto - incombe sulla parte che ha sollevato l’eccezione.

Con riguardo, poi, alla ritualità delle certificazioni attestanti la cittadinanza italiana dei desaparecidos, allegate agli atti, premesso che detta certificazione ha natura di atto dichiarativo-ricognitivo di una situazione di fatto sussistente “jure sanguinis”, la Corte rilevava che in ogni caso doveva essere l’Autorità (uruguaiana), proposta al rilascio della certificazione competente, a valutare in via preliminare la legittimità della richiesta e che non aveva alcuna incidenza su di essa la finalità - strumentale al presente processo - perseguita dal richiedente...”

Il resto della sentenza nulla dice, con riferimento a Campiglia e Vinas (le vittime del capo di imputazione che attinge l’odierno ricorrente) in merito a quali fonti di prova siano state poste a fondamento

dell'accertamento del suindicato requisito sia con riferimento alla sua genesi (cittadinanza in capo ai genitori) sia al successivo iter intrapreso per addivenire al riconoscimento della suddetta cittadinanza.

Anche questo è stato motivo di appello da parte di questo difensore ed il vizio motivazionale è stato trasfuso nella sentenza oggi soggetta a gravame che, pertanto va annullata.

CONCLUSIONI SUL PUNTO

Dal testo stesso della sentenza emerge la lamentata carenza motivazionale e, di conseguenza, la stessa sentenza va annullata con tutte le declaratorie di legge.

SECONDO MOTIVO: art. 606 lett. e. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In merito al ruolo ed alla carica rivestita dal ricorrente all'epoca dei fatti.

Sin dall'atto di appello questa difesa ha censurato la sentenza di primo grado in quanto la stessa aveva omissso di motivare in modo esauriente in merito alla carica rivestita, al ruolo svolto ed ai singoli atti posti in essere da Luis Arce Gomez nel momento in cui venivano sequestrati Campiglia e Vinas.

La Corte di Assise di Appello di Roma incorre nello stesso vizio motivazionale omettendo completamente di dar conto a tale, legittima, lamentela limitandosi a riprodurre, senza nulla aggiungere, quanto contenuto nel capo di imputazione.

Infatti, come sopra riportato, a pag. 39 la Corte si limita ad affermare:
"Luis Arce Gomez, boliviano, capo del D-2 (II dipartimento) dell'Intelligence dello stato maggiore dell'esercito e in tale qualità responsabile del sistema Condor in Bolivia

Successivamente, a pag 93,:

*"Su **Luis Arce Gomez** che, all'epoca dei fatti a lui contestati era ministro degli interni boliviano e capo dell'intelligence (il D-2, Dipartimento di Intelligence dello stato maggiore dell'esercito), la teste Nila Heredia Miranda, all'udienza del 3/07/2015, riferiva: "Luis Arce Gomez faceva parte della seconda divisione dell'Intelligence dello Stato e faceva anche parte della sicurezza dello stato, del precedente dittatore Barrientos e del successivo dittatore Banzer. Durante la dittatura di Garcia Meza fu ministro degli interni. Il colpo di stato e anche molti degli assalti, delle repressioni che ci furono durante la dittatura di Garcia Meza furono organizzate da gruppi paramilitari argentini. Al di là di questo si formarono diversi gruppi, altri gruppi di paramilitari formati anche da persone italiane e tedesche che avevano delle relazioni con il narcotraffico. La logica della repressione durante la dittatura di Garcia Meza (questa repressione era capitanata da Luis Arce Gomez), era quella di generare il più possibile timore, insicurezza nella popolazione, era uno stampo di repressione allo stile argentino"*
"l'altro aspetto interessante, importante in ciò che dice Richeter Prada, è ciò che ho segnalato, è nel documento di chiusura della creazione

dell'operazione Condor, è che uno degli incisi, uno dei punti era comunicare le informazioni, tra le agenzie dei servizi segreti, in modo immediato, quando vi fossero stati dei sospetti espulsi dai paesi, Richetr dice all'ambasciatore: "Noi non abbiamo fatto niente più che espellere queste persone", che è uno dei meccanismi di Condor, ogni qual volta che vengono espulse delle persone, ci deve essere qualche comunicazione, in accordo al piano Condor".

Infine a pag. 107:

" **Luis Arce Gomez** era inserito nella divisione D" – Dipartimento di Intelligence della Stato Maggiore dell'esercito boliviano già in epoca antecedente alla dittatura di Garcia Meza Tejada (nel corso della quale avvennero le sparizioni di Montiglio e Vinas); con l'avvento di quest'ultimo dittatore, l'imputato rivestì anche la carica di ministro degli interni; in concreto, Arce Gomez Luis, sin dall'epoca del dittatore Barrientos, cui succedette Banzer e, infine Garcia Meza, si occupò sempre di repressione dell'opposizione."

Dalla semplice lettura di queste poche righe emerge chiaramente come la Corte di Assise di Appello abbia omesso di motivare in maniera soddisfacente in merito al ruolo rivestito dall'imputato sia come qualifica sia come dislocazione nel tempo.

IL RUOLO RIVESTITO.

La Corte territoriale ripete da prima la stessa espressione contenuta nel capo di imputazione ovvero in maniera apodittica che lo stesso è

"responsabile del sistema Condor in Bolivia" (Pag. 39) e poi a voler dare un contenuto a questa affermazione riporta, a pag. 93 come sopra ricordato, uno stralcio della deposizione di Nila Heredia Miranda la quale si limita a dire, non riferendo da quale fonte abbia tratto questa sua convinzione, che l'imputato: *"faceva parte della seconda divisione dell'Intelligence dello Stato e faceva anche parte della sicurezza dello stato, del precedente dittatore Barrientos e del successivo dittatore Banzer. Durante la dittatura di Garcia Meza fu ministro degli interni..."*

Ma la Corte non indica in nessun modo il ruolo dello stesso, il grado ricoperto, le specifiche funzioni svolte ed inoltre omette completamente di motivare in merito alla funzione specifica della seconda divisione dell'intelligence, evidentemente vi era anche una prima divisione e quali sono le differenze? Di cosa si occupavano? Quale era l'organigramma?

Nessuna risposta, nessuna motivazione se non l'affermazione, si ripete apodittica, che Luis Arce Gomez faceva parte della D-2 e come tale era responsabile del sistema Condor in Bolivia.

Il tutto poi in fragoroso contrappunto (e questo è emerso durante tutto il processo in primo e secondo grado) con la posizione di altri imputati (Troccoli in particolare) dove le due Corti di merito hanno verificato anche cosa avesse fatto quel dato capodanno ed acquisito tutti gli stati di servizio, tutti gli spostamenti etc, contrariamente all'odierno ricorrente dove nulla è stato riscontrato.

Si ripete, non si capisce da dove la Corte fa derivare questa sua granitica certezza in merito al ruolo dell'imputato, ripetendo il vuoto motivazionale della sentenza di primo grado evidenziato nell'allora proposto appello.

La semplice espressione "far parte" non è all'evidenza sufficiente a giustificare una condanna all'ergastolo che si basa proprio sul riconoscimento in capo all'imputato di un ruolo apicale nella lotta alla repressione la cui esistenza non viene minimamente provata né tantomeno spiegata.

Queste considerazioni vanno poste in stretta correlazione con quelle che seguiranno le quali ne sono il naturale completamento.

LA DISLOCAZIONE DEL RUOLO NEL TEMPO.

Anche questo profilo è stato evidenziato come estremamente carente nella sentenza di primo grado nell'atto di appello e, anche questa sentenza, omette di dare risposte in tal senso.

Infatti la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, in merito alla storia della Bolivia durante tutto il periodo interessato così motiva da pag. 38 e ss:

"Nel 1974 la Bolivia si trovava sotto la dittatura militare del generale Hugo Banzer Suarez.

Nel giugno del 1980 l'ala dura dei militari prese il potere insediando alla presidenza il generale Luis Garcia Meza Tejada.

Al ministero dell'interno venne costituito un archivio completo su oppositori politici e elementi della guerriglia.

Venne installato, al terzo piano del detto ministero, un sistema di comunicazione radio e poi un sistema telex detto "Condortel" e istituito un cospicuo schedario che documentava, tra le altre cose, l'attività di collaborazione internazionale dei servizi di intelligence nell'ambito del sistema Condor. Di questo archivio, dopo il ritorno della democrazia nel 1982, non è stato trovato nulla, fuorchè i singoli documenti che alcuni agenti avevano trattenuto presso di sé e che avevano poi consegnato al giornalista Gerardo Irusta, che li pubblicò in un libro sulla storia dei servizi di intelligence boliviani."

Tale sintesi non rende affatto conto di quello che è stato lo storico svolgersi degli eventi, ricostruzione che, di contro, ha una immediata rilevanza sulla posizione dell'odierno ricorrente.

Sintetizziamo quindi la storia della Bolivia negli anni che qui ci riguardano e, trattandosi di fatti storici, non occorre il riferimento a fonti probatorie.

Preliminarmente ricordiamo che i due casi presi in considerazione dal capo di imputazione che vede imputato Luis Arce Gomez hanno la seguente collocazione temporale:

CAMPIGLIA Pedamonti fu sequestrato a Rio de Janeiro il 12/03/1980.

VINAS Gigli fu sequestrato al posto di frontiera di Pasos de Los Libres (Corrientes) in Argentina (al confine con il Brasile) il 26/06/1980; risultano entrambi desaparecidos. (pag. 51)

Veniamo alla situazione della Bolivia.

Golpe di BANZER (71-78)

Banzer Suarez era asceso al potere con un colpo di stato nell'agosto del 1971 rovesciando il governo del presidente TORRES. Nel 1974, BANZER decise di governare col solo appoggio dei militari e mise fuori legge tutti i partiti ancora legali ed esiliò Victor Paz ESTENSSORO storico leader del MNR e in un primo momento ministro dello stesso governo Banzer. Fu la risposta alla complessa situazione interna, ma anche alle suggestioni provenienti di paesi confinanti, in un momento in cui, dopo il golpe di Augusto PINOCHET in Cile, il modello neautoritario inaugurato dai militari brasiliani conosceva un successo sempre più vasto nel subcontinente.

Incapace di controllare se non con la violenza le proteste popolari, sconfitto nel suo intento di ottenere da PINOCHET il tanto agognato sbocco al mare, spiazzato dalle nuove tendenze democratiche dell'amministrazione CARTER, BANZER fu costretto a promettere prima per il 1980, poi per il 1978 lo svolgimento di libere elezioni.

A partire dal 1978, si aprì una fase di grande instabilità, che nel giro di cinque anni vide tre tornate elettorali, cinque colpi di stato e otto presidenti, soltanto due dei quali civili.

Nel Luglio 1978 dopo le elezioni segnate da frodi su larga scala in favore del successore prescelto da BANZER, il generale Juan PEREDA ASBUN, ASBUN prese il potere e proclamò un governo di transizione democratica, promettendo nuove elezioni nel 1980 e iniziò lo smantellamento del sistema repressivo di BANZER.

GOLPE PADILLA NOVEMBRE 78

Nel novembre del '78 un golpe insediò al potere il generale PADILLA che continuò a smantellare il sistema repressivo e promise per il luglio '79 libere elezioni.

Ma le elezioni non ebbero un vero vincitore ed il 1/11/79 con un cruento colpo di stato assunse il potere NATUSCH BUSCH. Ma durò solo due settimane.

PRESIDENZA DI GARANZIA GUEILER TEJADA META NOVEMBRE 79

Il parlamento elesse un presidente di garanzia il presidente della camera dei deputati GUEILER TEJADA prima donna presidente del FRI (*Frente revolucionario Izquierdista*).

GIUGNO 80 NUOVE ELEZIONI VITTORIA SILES SUAZO

Nel giugno dell'80 le ennesime elezioni assegnarono la vittoria a SILES SUAZO candidato dell'*Union Democratica Popular*.

Ma ancora prima che potesse insediarsi nel LUGLIO 1980 l'ala dura dei militari prese il potere insediando alla presidenza **Luis GARCIA MEZA TEJADA. (17 LUGLIO 1980 - AGOSTO 1981).**

Come si vede la situazione in fatto è ben diversa da quella troppo rapidamente sintetizzata in sentenza.

Tale ricostruzione è una mera rappresentazione di fatti storici di pubblico dominio contrariamente al ruolo effettivo svolto dal ricorrente in epoca antecedente al golpe GARCIA MEZA fatto che, invece, andava dimostrato e motivato, cosa che non si è fatta.

Il golpe di Luis Garcia Meza Tejada ha luogo il 17/07/1980 dopo di questo Luis Arce Gomez sale sulla poltrona di ministro degli interni.

Quindi al momento del rapimento di Campiglia e Vinas in Bolivia, come sottolineato sia nella discussione in primo grado sia ribadito nell'atto di appello, vi era insediato un, se pur precario, presidente legittimo dopo che, in precedenza altri presidenti avevano iniziato lo smantellamento del sistema repressivo di Banzer (richiamato dalla sentenza impugnata).

Quindi non vi è affatto quella presunta continuità che, di contro, la Corte di Assise di Appello ritiene di dover dare nella gestione degli apparati repressivi.

Inoltre tale asserzione di continuità avrebbe dovuto esser sorretta da un esauriente compendio probatorio che, di contro come sopra riportato, è completamente mancato viziando pesantemente la sentenza oggi impugnata sotto il profilo della assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'impianto motivazionale sul punto, vizio che la rende meritevole di annullamento.

Tale precisa e puntuale motivazione doveva con più forte ragione essere resa in quanto i fatti contestati, i rapimenti di Campiglia e Vinas, avvengono PRIMA (12/03/1980 il primo e 26/06/1980 il secondo) del golpe di Luis Garcia Meza Tejada (17/07/1980) e, atteso che la responsabilità dell'odierno ricorrente è fondata esclusivamente sull'esser stato, asseritamente, il responsabile del Plan Condor in Bolivia all'epoca dei fatti, occorre un apparato motivazionale che spiegasse l'effettiva operatività del Plan Condor in Bolivia prima del golpe Meza Tejada ed in particolare nel periodo dei fatti (dove risulta esserci stato un fragilissimo governo legittimo e uno smantellamento da parte dei precedenti dell'apparato repressivo del presidente Banzer) e che dimostrasse che effettivamente a capo dello stesso vi fosse Luis Arce Gomez.

Di contro la motivazione si contraddice palesemente quando confonde in modo solare i tempi della presa del potere di Meza Tejada riportandoli all'epoca dei rapimenti ed asserendo una continuità in capo all'odierno imputato che rimane solo una frase priva di qualsiasi riscontro motivazionale e probatorio fondando il suo convincimento sul fatto che Luis Arce Gomez avesse assunto la carica di Ministro dell'Interno dimenticando che tale carica veniva assunta DOPO i fatti oggetto del capo d'imputazione.

CONCLUSIONI SUL PUNTO

Dal testo stesso della sentenza emerge in maniera solare la presenza delle lamentate lacune, quindi la Sentenza è viziata per violazione dell'art. 606 lett. e C.p.p. in quanto presenta una chiara mancanza, contraddittorietà ed una manifesta illogicità nella parte motiva in merito al ruolo svolto dall'imputato all'epoca dei fatti a lui addebitati e questo non può che portare ad una declaratoria di annullamento con tutte le conseguenze di legge

TERZO MOTIVO: art. 606 lett. b. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il concorso di persone nel reato.

Veniamo ora ad analizzare quello che, giuridicamente, può essere considerato il centro nevralgico di questo processo e che ha costituito la base motivazionale che ha condotto alla condanna degli imputati ovvero la valutazione che la Corte fa del concorso di persone nel reato continuato.

Come sopra riportato la Corte di Assise di Appello di Roma motiva sul punto a pag. 104 e ss della sentenza nei seguenti termini:

*"La vicenda come ricostruita va, inoltre, inquadrata, secondo il convincimento cui è pervenuta questa Corte, nell'istituto del **concorso di persone nel reato continuato** perché tutti i partecipanti, secondo le rispettive posizioni rivestite, ovvero i vertici politici e militari attraverso l'ideazione del Piano Condor e i restanti imputati operando*

sia nella imprescindibile fase di raccolta e elaborazione e scambio delle informazioni, sia in quella, concreta, dell'arresto, detenzione e tortura delle vittime, contribuirono alla realizzazione dell'evento lesivo (morte delle vittime) (Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009 Ud. (dep. 16/10/2009) Rv. 244916 - 01: "L'evento del reato concorsuale, in ragione della struttura unitaria di detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità"). L'attività costitutiva del concorso non consiste, invero, nella sola partecipazione all'esecuzione del reato ma può essere rappresentata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa, purché sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i vari atti.

E infatti, come più sopra esposto, nel periodo considerato avveniva un continuo scambio di informazioni, seppur in codice, sull'andamento dell'attività repressiva, tra i vertici, i militari adibiti alle diverse divisioni del servizio di intelligence e i militari che eseguivano gli operativi (arresti) nonché tra questi e i "colleghi" ricoprenti i medesimi incarichi negli altri paesi aderenti al Piano Condor.

La detenzione delle vittime nei centri clandestini costituiva un passaggio obbligato, per il conseguimento dell'obiettivo finale (omicidio), per il duplice scopo di acquisizione di informazioni che avrebbero ampliato il campo della repressione e di neutralizzazione delle vittime impedito, a causa delle torture subite, a opporre una qualsiasi resistenza o a organizzare una fuga.

Sebbene le vittime Montiglio e Venturelli siano state uccise in periodo precedente la formalizzazione del Piano Condor (che, sostanzialmente, estese, agli altri paesi aderenti, l'attività sistematica e organizzata, di repressione dei gruppi di opposizione ai regimi dittatoriali, avviata in Cile nel 1973) deve ugualmente ravvisarsi il reato concorsuale per i rispettivi imputati (Rafael Valderrama Ahumada, per il caso Montiglio; Hernan Jeronimo Ramirez Ramirez, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Manuel Vasquez Chauhan, Orlando Moreno Vasquez per il caso Venturelli) perché le loro condotte non si esaurirono nella repressione del singolo soggetto ma si esplicarono nel più vasto contesto repressivo della soppressione (con il concorso dei materiali esecutori degli omicidi) di tutti gli oppositori al regime dittatoriale insediatosi con la forza.”.

La suddetta motivazione viola la costruzione del concorso di persone nel reato che il legislatore ha inserito nel nostro codice allargandone oltremodo i confini e, soprattutto, disgiungendo completamente il fatto

addebitato al singolo imputato dall'evento (morte) oggetto del reato contestato.

Infatti la responsabilità degli imputati, ma qui ovviamente si guarderà a quella di Luis Arce Gomez, è individuata sulla semplice base di aver fatto parte in qualche modo di apparati che hanno dato vita operativa al c.d. Plan Condor.

Quindi il profilo di responsabilità si distacca dall'aver posto in essere una qualsiasi condotta comunque agevolatrice dell'evento, se pur priva dei requisiti della tipicità, e si sposta su di un piano di semplice appartenenza (tutta da dimostrare nel caso che ci occupa) ad una struttura senza che la condotta, che occorre sempre ancorchè in forma atipica, abbia legame alcuno con l'evento lesivo della norma penale.

In altri termini, nel caso di specie, non vi è alcuna condotta specifica addebitabile all'imputato che abbia, anche in forma atipica si ripete, anche solo agevolato la commissione dei delitti che hanno visto vittime Campiglia e Vinas. In tal modo viene palesemente meno quella "connessione causale degli atti dei singoli compartecipi" (pag. 104) con riferimento al singolo fatto lesivo dalla stessa Corte enunciato come necessario.

I rapimenti che ci occupano avvengono in Brasile ad opera di forze Argentine coadiuvate dai militari brasiliani per contrastare una possibile recrudescenza dell'opposizione (c.d. controffensiva Montonero) in Argentina.

Quindi in tutto ciò la Bolivia nulla c'entra.

La Corte afferma (pag. 104 sopra riportata per esteso) *"L'attività costitutiva del concorso non consiste, invero, nella sola partecipazione all'esecuzione del reato ma può essere rappresentata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa, purché sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i vari atti."*

Bene possiamo essere d'accordo, ma la connessione causale degli atti, come sopra ribadito, dei singoli DEVE ESISTERE come DEVE ESISTERE la consapevolezza del collegamento finalistico, e questa connessione causale e questo collegamento finalistico a cosa devono esser rivolti se non all'evento (morte, quella specifica morte) oggetto del reato?

Di contro, nel caso che ci occupa, la Corte viola completamente questi principi che lei stessa sottoscrive nel momento che, poi, riporta i profili di responsabilità esclusivamente sotto l'unico filo che unirebbe tutti gli imputati ovvero l'esistenza del Plan Condor.

Ma anche a voler tutto concedere dove è la connessione causale del singolo atto con l'evento? Non c'è. Quale sarebbe la condotta agevolatrice apportata dal "sistema Condor Boliviano" al rapimento di Campiglia e Vinas? Non chiediamo il singolo atto di Luis Arce Gomez

ma almeno il contributo dell'apparato che (asseritamente e falsamente) si è reputato che lo stesso dirigesse. Non c'è.

E non c'è per una ragione molto semplice. La Corte, per sostenere l'esistenza del concorso in modo tale da ricomprendere tutti gli imputati per tutti i delitti, viola le norme sul concorso allargandone oltremodo i confini disgiungendo le condotte (ma anche solo i ruoli) dalla commissione del fatto tipico e costruendo una semplice partecipazione di posizione che nulla ha a che fare con il concorso di persone e assomiglia molto al reato associativo come si vedrà dopo.

Sul limite del concorso di persone è interessante analizzare una recente pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 6 penale, n. 17503 del 24/01/2018, dep. 18/04/2018) ove si afferma che: *"la tesi (...), secondo cui la realizzazione di un reato concorsuale doloso non richiede un preventivo accordo perché basta che più persone orientino causalmente i loro comportamenti così da produrre, con il concorrere dei loro apporti, l'evento che integra l'illecito – per cui l'intesa tra i correi può intervenire nel momento della consumazione, ma potrebbe addirittura mancare, bastando che sia dimostrata la consapevolezza del concorrente di incidere con il proprio contributo su una serie causale avviata da un altro soggetto (cosiddetta "concorrenza partecipativa non previamente concertata") – non può condividersi.*

Infatti, questa tesi poggia su una costruzione teleologica del reato come fatto orientato alla lesione di un bene giuridico protetto che

condurrebbe a qualificare come concorrente chiunque consapevolmente contribuisse alla lesione, in contrasto con il principio di determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

Certamente il combinarsi dell'art. 110 cod. pen. con una specifica norma incriminatrice consente il cosiddetto concorso unilaterale perché determina fattispecie incriminatrici plurisoggettive eventuali che puniscono contributi materiali alla realizzazione del fatto animati (a prescindere da un previo accordo con gli altri partecipanti) dall'elemento psicologico del reato. L'ordinamento penale ammette il concorso nel reato con persone non imputabili (art. 111 e 112, comma 4 cod. pen.) o non punibili per una circostanza soggettiva di esclusione della pena (art. 119 cod. pen.) e, a fortiori, risulta configurabile un concorso con chi si rappresenti di realizzare un reato ignorando solo l'apporto altrui.

In altri termini, la volontà di contribuire alla realizzazione di un reato presuppone non necessariamente un previo accordo con i compartecipi, né la reciproca consapevolezza del concorso altrui, e può manifestarsi con un accordo (anche un'intesa istantanea) o rimanere solo unilaterale (anche come semplice adesione all'opera dell'altro ignaro): non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di loro ha agito per una finalità unitaria con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di contribuire alla loro condotta (Sez. U, n.

31 del 22/11/2000, dep 2001, Rv. 218525; Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Rv. 253984; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Rv. 243901).

Tuttavia, tale figura concorsuale presuppone comunque una partecipazione materiale alla realizzazione del reato commesso dall'autore principale."

La Corte poi prosegue: "l'assenza di un contributo di S. che abbia quantomeno agevolato - sul piano materiale - la appropriazione dei beni non esclude che possa configurarsi un suo concorso (morale) nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso, ma l'accertamento di questo condizionamento psichico richiede la puntuale ricognizione di una qualche forma di influenza rispetto alle successive condotte di appropriazione, oltre alla consapevolezza da parte dell'imputato delle implicazioni della sua disponibilità verso D C. e non può essere provato solo sulla base dei contatti intercorso tra S. e i complici di D. C. perché l'attività criminosa era già in corso in quel momento."

La posizione della Corte appare estremamente chiara come chiara è il contrasto con quanto motivato dalla Corte di Assise di Appello di Roma nella Sentenza impugnata.

Infatti anche quando la condotta non è determinata da un accordo (per il singolo reato si badi bene) occorre la partecipazione materiale alla realizzazione del reato ma l'assenza di un contributo materiale non

esclude il concorso morale qualora vi sia il riscontro dell'influenza del rafforzamento della volontà tesa alla realizzazione del fatto-reato.

Nel caso che ci occupa tutto l'impianto della sentenza si basa sul concetto che la sola esistenza del Plan Condor sarebbe sufficiente a determinare una influenza sulla singola ipotesi delittuosa (singolo omicidio quindi di Campiglia e Vinas nel caso che ci occupa) della partecipazione - sul piano materiale - da parte dei servizi di intelligence di paesi completamente estranei alla operazione di cui trattasi così facendo venir meno completamente l'elemento necessario della partecipazione materiale che si è visto esser elemento necessario del concorso materiale.

Così come la stessa mera esistenza del Plan Condor non è di certo sufficiente a giustificare la sussistenza di un concorso morale difettando il riscontro dell'effettiva influenza di questo elemento rispetto alle condotte omicidiarie nel caso in cui, come è quello che ci occupa, il soggetto agente (Luis Arce Gomez) sia rimasto assolutamente estraneo al fatto-reato non avendone la benché minima contezza sul piano materiale essendo accaduto a migliaia di chilometri di distanza ad opera di forze armate e servizi di intelligence di altri paesi.

Di solare evidenza che, come affermato in tutte le sedi, mancano sia gli elementi oggettivi che soggettivi per poter riconoscere in capo all'imputato l'ipotesi concorsuale in merito agli omicidi di Campiglia e Vinas.

QUARTO MOTIVO: art. 606 lett. e. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il concorso di persone in rapporto con l'associazione a delinquere

Ad integrazione e completamento del ragionamento sopra proposto occorre evidenziare la palese contraddizione logico-giuridica nella quale incappa la sentenza impugnata quando, sempre per sostenere l'ipotesi dell'esistenza di un concorso di persone, contrappone questo al reato associativo, infatti, come sarà chiaro dall'analisi che segue, è evidente che la sentenza oggi impugnata prende a piene mani da questo istituto per tentare di sorreggere la fragilissima ricostruzione che essa fa dell'ipotesi concorsuale al fine di riconoscere la colpevolezza degli imputati e dell'odierno ricorrente in particolare cadendo così in una manifesta contraddizione che rende meritevole di annullamento la sentenza impugnata.

Sul punto, a pag. 106, la Corte così motiva:

"La formalizzazione del Piano Condor e il numero rilevante di vittime può suscitare il dubbio che la vicenda debba essere, piuttosto, inquadrata nell'istituto dell'associazione per delinquere, peraltro non contestata, (e, invero, tale ipotesi è stata suggerita dal difensore degli imputati Martinez Garay, Morales Bermudez, Ruiz Figueroa e Juan Carlos Blanco), ma tale idea va scartata perché il Piano Condor costituì solo un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto

specifico di eliminazione di una limitata categoria di vittime, ancorché non nominativamente o personalmente individuate, senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti, orientato verso futuri crimini solo genericamente e astrattamente previsti, che durasse oltre la necessità contingente di eliminare i rispettivi oppositori politici. Nemmeno il numero elevato di vittime è manifestazione dell'esistenza di un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati perché, allorquando i bersagli da colpire siano individuati in funzione dell'appartenenza a specifici gruppi di opposizione, ricorre, come chiarito dalla giurisprudenza, l'ipotesi del c.d. **"mandato in bianco"** che rimane sempre nell'ambito del concorso di persone nel reato (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 48590 del 17/10/2017 (Cc. (dep. 23/10/2017) Rv. 27551: "Configura un'ipotesi di concorso morale nel reato di omicidio il cd. "mandato in bianco", ossia l'ordine impartito dall'agente di uccidere persone designate in funzione dell'appartenenza ad un certo gruppo, atteso che i soggetti passivi, anche se non indicati individualmente, sono determinabili in base a caratteristiche selettive rispondenti alle finalità perseguite dall'agente stesso").

Detta pronuncia precisa, in motivazione, che: "L'interpretazione in tali termini del concorso morale non confligge con il principio di personalità della responsabilità penale perché non addebita (all'imputato) il delitto realizzato da altri per il solo fatto dell'adesione al suo programma

delinquenziale, né per la posizione verticistica del soggetto, ma valorizza il contributo causalmente determinante all'iniziativa illecita dato mediante la sua ideazione e l'impulso all'operato dei concorrenti esecutori materiali" (v. anche Cass. Sez. 5, n. 477739 del 12.11.2003, P.M. in proc. Arena ed altri, Rv. 227777).

In forza dell'enunciato principio questa Corte può del resto pervenire, come si preciserà più avanti, alla conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato peruviano Francisco Morales Bermudez e dell'imputato boliviano, **Luis Arce Gomez**, anche quando, come nel caso Campiglia e Vinas, gli arresti delle vittime avvennero nel 1980, in un Paese diverso dal Perù e dalla Bolivia (e, segnatamente, in Brasile) ad opera del Battaglione 601 argentino, dovendosi ricercare il contributo causale all'evento; da parte dei vertici politici dei due menzionati Paesi nell'adesione al Piano Condor, avvenuta nel, per il perù, 1978 e, per la Bolivia, nel 1975 e nella conseguente predisposizione di mezzi e uomini per attuare l'obiettivo di eliminare i gruppi di opposizione al regime.

Inoltre, vi è da considerare che l'adesione della Bolivia e del Perù al Piano Condor esclude questi paesi dal novero degli osservatori internazionali che non condividevano i metodi utilizzati, all'epoca, dai regimi dittatoriali dell'America Latina nella repressione degli oppositori al regime, dall'altro, contribuì concretamente a rafforzare la determinazione dei Paesi aderenti che poterono contare sul contributo

efficiente dei menzionati Paesi (v. la deposizione della Dott.ssa Barrera, richiamata alla pag. 91 della motivazione, con riguardo al Perù) (v. al riguardo, Cass., Sez. 6, 30.10.2014, n. 7621: "per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento, del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per l'effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante".

Appaiono oggettivamente evidenti le palesi contraddizioni in cui, si dovrebbe dire necessariamente, cade la Corte.

In primo luogo definire il plan Condor come un accordo che tende a colpire una *"di una limitata categoria di vittime, ancorchè non nominativamente o personalmente individuate"* è in palese e stridente contrasto con tutta la storia dei desaparecidos ed anzi, forzando appena il concetto al solo fine di meglio spiegarlo, tale interpretazione conferisce quasi "dignità" alla carneficina perpetrata in quegli anni nel Cono Sud.

Se, come la Corte esplicitamente afferma, tutte le vittime erano praticamente individuate quali pericolosi oppositori dei regimi totalitari come può ciò armonizzarsi con l'infinità serie di studenti, donne contadini operai etc etc presi e fatti scomparire senza che questi

avessero alcun legame con i gruppi dei c.d. delinquenti terroristi ma per la loro semplice attività magari dedita al solo aiuto dei poveri e degli emarginati?

Allora, a seguir il ragionamento della Corte, è vero che i desaparecidos erano tutti individuati come terroristi e, come tali, identificabili a priori sì da poter configurare una precisa individuazione della vittima e non, come il reato associativo vuole, una serie indefinita di reati (se pur dello stesso tipo)?

Ma, alla luce della storia, anche raccontata nei verbali di questo processo, appare realmente sostenibile una simile forzatura?

Assolutamente NO!

Proseguendo la sentenza impugnata cade, necessariamente si ripete, in un'altra palese contraddizione allorquando, nel passo sopra citato al fine di negare l'esistenza del patto associativo afferma che il c.d. Plan Condor costituì solo un accordo *"senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti"* (pag. 106) quando in precedenza, pag. 104 sopra citata per esteso, afferma che *"nel periodo considerato avveniva un continuo scambio di informazioni, seppur in codice, sull'andamento dell'attività repressiva, tra i vertici, i militari adibiti alle diverse divisioni del servizio di intelligence e i militari che eseguivano gli operativi (arresti) nonché tra questi e i "colleghi" ricoprenti i medesimi incarichi negli altri paesi aderenti al Piano Condor"*.

E poi torna a ribadire che "alla conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato peruviano Francisco Morales Bermudez e dell'imputato boliviano, **Luis Arce Gomez**, anche quando, come nel caso Campiglia e Vinas, gli arresti delle vittime avvennero nel 1980, in un Paese diverso dal Perù e dalla Bolivia (e, segnatamente, in Brasile) ad opera del Battaglione 601 argentino, doendosi ricercare il contributo causale all'evento, da parte dei vertici politici dei due menzionati Paesi **nell'adesione al Piano Condor**, avvenuta nel, per il perù, 1978 e, per la Bolivia, nel 1975 e nella conseguente predisposizione di mezzi e uomini per attuare l'obiettivo di eliminare i gruppi di opposizione al regime." (Pag. 107).

Insomma delle due l'una: o vi è un sodalizio stabile che per sé facilita la commissione dei singoli delitti come la Corte ribadisce in tutta la parte motiva della sentenza (ed allora vi è associazione) o tale sodalizio stabile non vi è, come la stessa Corte afferma, e quindi tutta la costruzione del c.d. Plan Condor come collante del concorso di persone decade fragorosamente ed occorre cercare IL SINGOLO CONTRIBUTO CAUSALE OFFERTO DAGLI ATTI POSTI IN ESSERE DAL SOGGETTO AGENTE AL FINE DI REALIZZARE IL FATTO-REATO.

Il dire, con preciso riferimento all'odierno ricorrente, che il suo contributo causale va ricercato nella SOLA ADESIONE DEL SUO PAESE AL PLAN CONDOR non può non voler dire che il consorzio stabile tra i paesi è alla base dell'esistenza stessa del Condor, ne è una condizione

necessaria, ed allora, per stessa affermazione della Corte, VI E' REATO ASSOCIATIVO nell'esistenza del plan Condor e non nesso causale del concorso.

In proposito appare chiaro ed illuminante quanto affermato da Questa Suprema Corte (Cass. Sez. I penale, sent. n. 10237 del 20/1 - 06/32018) ove si afferma che: *"in terna di reati associativi il ruolo di partecipe, anche in posizione gerarchicamente dominante, rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale, non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per i delitti fine compiuti da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione ed inseriti nel già condiviso quadro del programma criminoso, giacché di detti delitti rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della specifica condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, senza che possano dunque operare anomale responsabilità di mera "posizione" (Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, dep. 2015, Rv. 263654; Sez. i, n. 24919 del 23/04/2014, Rv. 262305; Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007, dep. 2008, Rv. 238402; Sez. 6, n. 37115 del 28/09/2007, Rv. 237291)."*

Come non rilevare che quanto riportato si attaglia perfettamente al caso che ci occupa ove la paventata struttura organizzativa (*"le uccisioni non furono mai frutto di determinazioni subitane, motivate*

da situazioni contingenti ma il risultato di un'accurata pianificazione, protrattasi nel tempo, senza soluzione di continuità, regolarmente rivalutata per migliorarne l'efficienza e confermata nelle sue linee, con predisposizione di mezzi e uomini e di una capillare rete di informazioni tra i vari Paesi aderenti al Piano Condor, per favorire l'agire congiunto delle forze militari di ciascun Paese fino all'eliminazione finale, di qualunque appartenente ai gruppi di opposizione del regime." (pag 110)) è ritenuta strumento necessario per perseguire il fine di eliminare gli avversari politici in modo da costituirne di per sé il necessario contributo causale ma, nel contempo, non è abbastanza stabile ("senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti" pag. 106) da creare il sodalizio proprio del concorso il che, come visto nella sentenza da ultimo citata, avrebbe escluso l'automatica responsabilità da posizione dei vertici dovendo trovare i singoli contributi causali alla causazione dell'evento morte facendo naufragare tutto l'impianto accusatorio.

Insomma, appare di tutta evidenza, dalla semplice lettura anche solo delle parti riportate dell'impianto motivazionale della sentenza, che la stessa è palesemente contraddittoria ed insufficiente, in continuo conflitto logico-giuridico in che ne fa scaturire il duplice vizio sia interpretativo-applicativo della norma penale sia della palese contraddittorietà della motivazione comportandone la necessità di un annullamento.

CONCLUSIONI SUL PUNTO.

Si ritiene di conseguenza che anche sotto questo profilo, la sentenza vada annullata con tutte le declaratorie di legge.

Per quanto sopra esposto, in accoglimento del presente ricorso, Voglia la Suprema Corte di Cassazione accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Ecc.ma, in accoglimento dei motivi sopra esposti, annullare la Sentenza n. 32/19 emessa il 08/07/2019 dalla I Corte di Assise di Appello di Roma e rinviare gli atti ad altra Sezione della stessa Corte di Appello con tutte le declaratorie di legge.

ROMA, 13/02/2020

Avv. Anixia Torti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anixia Torti', written over a faint circular stamp or watermark.